

COMUNE DI PONTOGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA



C.E.R. COMUNITÀ ENERGIA RINNOVABILE STUDIO DI FATTIBILITÀ

Premessa: Comunità Energia Rinnovabile in sintesi

Cos'è una comunità energetica?

Un'associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

Quali sono gli obiettivi di una CER?

Gli obiettivi principali della normativa europea REDII (Direttiva UE 2018/2001), recepita con D.lgs. 199/2021 dall'Italia sono:

- aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili riducendo l'inquinamento e la dipendenza dall'estero:
- contrastare la povertà energetica consentendo a tutte le famiglie l'accesso all'energia.

Qual è il vantaggio per l'ambiente?

Per raggiungere gli obiettivi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, ogni territorio deve divenire sempre più autonomo nella produzione dell'energia che serve al proprio consumo, attraverso l'aumento della produzione da fonti rinnovabili: fotovoltaico, eolico, idrico, geotermico. In questo modo si riuscirà a ridurre l'inquinamento, l'aumento delle temperature, a sviluppare una maggiore responsabilità nel consumo energetico dei singoli e delle comunità.

Chi può far parte di una CER?

Possono partecipare alla CER le famiglie, le aziende (PMI)1, gli enti pubblici, gli enti territoriali, le associazioni, purché gli impianti siano serviti della stessa cabina primaria di distribuzione (alta tensione) e ogni impianto non superi la potenza di 1Mwp (megawatt) di produzione di picco. Sono escluse le grandi aziende e le imprese con codice ATECO2 per la produzione e il commercio dell'energia.

Quali sono gli incentivi di una CER?

Il GSE3 riconosce alla CER tre vantaggi economici:

- una tariffa incentivante per l'energia scambiata e consumata istantaneamente dai soci (nelle ultime disposizioni: 110€ Mwh)
- una tariffa per l'energia immessa in rete (nelle ultime disposizioni: 40-50€ Mwh)
- una riduzione degli oneri di sistema (nelle ultime disposizioni: 9€ Mwh)

Gli importi devono essere riconfermati o modificati dalle direttive GSE ed ARERA4, che dovevano essere emessi entro il 15 giugno 2022, sono attesi a breve.

Gli incentivi sono riconosciuti direttamente alla CER che provvede in seguito alla distribuzione tra i propri soci.

Il presidente della CER rappresenta legalmente i soci presso il GSE.

Quali sono i vantaggi per le famiglie?

Le famiglie posso far parte della CER sia come "prosumer", che come semplici consumatori. I vantaggi sono la riduzione dei costi dell'energia consumata ed un ristoro per l'energia prodotta non consumata ma consumata istantaneamente dagli altri soci.

Tra le famiglie possono essere inserite come consumatori le famiglie in povertà economica, segnalate dai servizi sociali del comune.

Quali sono i vantaggi per le aziende?

Le aziende possono beneficiare della riduzione dei costi dell'energia prodotta dalla CER e contribuire all'autoconsumo della CER, dal momento che solitamente usano l'energia nel momento in cui viene prodotta, in particolare se gli impianti CER sono fotovoltaici.

Se realizzano impianti beneficiano degli incentivi che riducono i tempi di ammortamento degli investimenti. Se si avvalgono di investitori esterni, mettendo a disposizione della CER i propri spazi, contribuiscono alla produzione di energia a vantaggio di tutta la CER senza consumo di suolo.

Sono fondamentali nella CER per costruire il giusto equilibrio tra produzione e consumo.

Come si costituisce una CER?

La CER può essere costituita con qualsiasi forma giuridica.

Si privilegia con questo modello l'associazione non riconosciuta, priva di personalità giuridica ma con codice fiscale, per consentire l'accesso e il recesso ai soci nella forma più semplice e veloce possibile.

La CER nasce con un atto costitutivo e uno statuto, approva in seguito un regolamento interno e si dota dei propri organi di gestione.

La costituzione come associazione non riconosciuta può essere effettuata con una scrittura privata autenticata davanti al segretario comunale o davanti ad un notaio.

Successivamente viene registrato l'atto costitutivo e lo statuto e richiesto il codice fiscale all'Agenzia delle Entrate.

Perché il comune deve promuovere la CER?

L'ente pubblico può avere il ruolo fondamentale di aggregatore dei soci, garantendo che non si verifichino intenti speculativi ed introducendo elementi fondamentali di fiducia per i soci. L'ente pubblico che promuove una CER garantisce che gli scopi previsti dalla normativa vengano rispettati, in particolare quello della riduzione della povertà energetica, consentendo alle famiglie in difficoltà di beneficiare anch'esse degli incentivi.

Il comune garantisce inoltre una gestione corretta e trasparente della CER, costituisce un elemento di fiducia indispensabile per coloro che intendono aderire della comunità, promuove un corretto equilibrio tra energia prodotta e consumata, risparmia sulla spesa pubblica destinata all'energia consentendo anche un risparmio fiscale ai cittadini e alle aziende.

Come si gestisce una CER?

La CER costituita come associazione non riconosciuta si gestisce come se fosse un condominio.

Non esercita attività economica, se non eventualmente in parte marginale.

La CER rappresenta presso il GSE i propri soci, a cui distribuisce, secondo regolamento, gli incentivi ricevuti.

Statuto e regolamento devono essere molto chiari, trasparenti e personalizzati rispetto alla composizione della CER.

La CER si riunisce almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Principi generali di funzionamento

Gli obiettivi principali della normativa europea REDII, recepita con D.lgs. 199/2021 dall'Italia sono:

- aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili riducendo l'inquinamento e la dipendenza dall'estero;
- contrastare la povertà energetica consentendo a tutte le famiglie l'accesso all'energia.

Per raggiungere gli obiettivi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, ogni territorio deve divenire sempre più autonomo nella produzione dell'energia che serve al proprio consumo, attraverso l'aumento della produzione da fonti rinnovabili: fotovoltaico, eolico, idrico, geotermico.

Ciò comporterà la riduzione dell'inquinamento con diminuzione del rischio dell'aumento delle temperature e porterà a sviluppare una maggiore responsabilità nel consumo energetico dei singoli e delle comunità.

In questo quadro giuridico legislativo si inserisce la definizione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), come strumento atto al Raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. Sono previsti dalla normativa due tipologie di comunità energetiche:

- le comunità energetiche dei cittadini (CEC)
- le Comunità energetiche rinnovabile (CER)

Le CEC sono una comunità costituite soltanto da consumatori con l'obiettivo di costituire un gruppo solidale di acquisto per ottenere prezzi più bassi dell'energia.

Nella CER, invece, i soci si uniscono dotandosi di impianti di produzione da fonti rinnovabili per condividere l'energia prodotta.

Possono partecipare alla CER le famiglie, le piccole e medie Aziende (PMI), gli enti pubblici, gli enti territoriali, le associazioni, purché gli impianti siano serviti della stessa cabina primaria di distribuzione (alta tensione) e ogni impianto non superi la potenza di 1Mwp di produzione teorica di picco.

Oltre alla vendita di energia, il GSE riconosce alla CER due vantaggi economici:

- una tariffa incentivante per l'energia auto consumata istantaneamente (110€ MWh)
- una riduzione degli oneri di sistema (9€ MWh)

Gli importi dovranno essere riconfermati o modificati dalle direttive GSE ed ARERA.

Gli incentivi vengono riconosciuti alla CER che provvederà successivamente alla loro distribuzione tra i soci.

Il presidente della CER rappresenta legalmente i soci presso il GSE.

Le famiglie posso entrare a far parte della CER sia come produttori e consumatori, definiti "prosumer", che come semplici consumatori. I vantaggi sono la riduzione dei costi dell'energia consumata ed un ristoro per l'energia prodotta non utilizzata, che può

essere consumata istantaneamente dagli altri soci.

Tra le famiglie associabili come consumatori all'interno della CER, possono essere selezionate quelle in povertà economica, segnalate dai servizi sociali del comune o da altre entità previste dal regolamento della CER.

Le aziende possono beneficiare della riduzione dei costi dell'energia prodotta dalla CER e contribuire all'autoconsumo della CER, dal momento che solitamente usano l'energia nel momento in cui viene prodotta, in particolare se proveniente da impianti fotovoltaici.

Se decidono di realizzare impianti beneficiano inoltre degli incentivi fiscali che riducono i tempi di ammortamento degli investimenti.

Se si avvalgono di investitori esterni, mettendo a disposizione della CER i propri spazi, contribuiscono alla produzione di energia a vantaggio di tutta la CER senza consumo di suolo. Di seguito un esempio di schema semplificato di una CER.




Figura1: schema semplificato di una CER.

Le forme associative per le CER

La CER può essere costituita in qualsiasi forma giuridica.

La comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche. La normativa prevede che la CER non possa avere fini di lucro.

Sono state valutate diverse forme giuridiche:

• **Consorzio:** il consorzio di aziende non può associare privati, mentre il consorzio di acquisto è una forma prevista anche all'interno delle altre configurazioni.

La valutazione su questa tipologia di associazione ha portato a considerare forme giuridiche più utili al raggiungimento di ulteriori obiettivi.

• Cooperativa: la società cooperativa è comunque una struttura aziendale.

E' stata considerata non ottimale in quanto appiattisce la partecipazione di soci che possono avere peso e interessi troppo diversi tra loro.

Il principio solidale di una testa un voto potrebbe essere accettabile dal punto di vista assembleare, ma deve essere tutelata anche la differenza di investimento, di produzione e di consumo che ogni singolo socio potrebbe attuare.

Eventuali controlli esterni da parte di un revisore indipendente di una struttura cooperativa rappresentano un ulteriore complicazione operativa.

- Società a responsabilità limitata: le società di capitale (di benefit) prevedono una partecipazione che deve essere approvata dai singoli organi amministrativi delle aziende che intendono associarsi, prevedendo obblighi di scritture contabili e fiscali. Anche l'uscita dalla CER di una eventuale azienda potrebbe comportare problemi amministrativi per la stessa.
- Associazione no profit: l'associazione no profit richiede caratteristiche particolari per l'iscrizione all'albo del terzo settore.

La costituzione va fatta da un notaio specializzato. Non tutti i notai sono disposti a redigere tali tipologie di atti.

I controlli dell'attività e del rispetto delle finalità sono a volte molto complesse e spesso incompatibili con attività commerciali che potrebbero essere svolte dalla CER.

• Associazione non riconosciuta:

L'associazione non riconosciuta è la forma più semplice da costituire, più flessibile nei percorsi di ingresso e uscita dei soci e meno vincolata nella gestione e nelle attività.

Per questo è stato deciso di privilegiare, come forma societaria per la CER, l'associazione non riconosciuta, priva di personalità giuridica ma con codice fiscale, per consentire l'accesso e il recesso ai soci nella forma più semplice e veloce possibile.

L'associazione non riconosciuta come forma associativa della CER

La CER, concepita come una forma di associazione non riconosciuta, nasce con un atto costitutivo e uno statuto, a cui segue l'approvazione di un regolamento interno e la creazione dei propri organi di gestione.

La sua costituzione, visto la forma associativa scelta, può essere effettuata con una scrittura privata autenticata davanti al segretario comunale.

Successivamente viene registrato l'atto costitutivo e lo statuto e richiesto il codice fiscale all'Agenzia delle Entrate.

Il costo è molto contenuto ed è di 256 euro più 64 euro di marche da bollo.

L'ente pubblico deve avere il ruolo fondamentale di aggregatore dei soci, assicurando che non si verifichino intenti speculativi ed introducendo elementi fondamentali di fiducia per i soci.

Inoltre, la CER deve garantire che gli scopi previsti dalla normativa vengano rispettati, in particolare quello della riduzione della povertà energetica, consentendo alle famiglie in difficoltà di beneficiare anch'esse degli incentivi.

L'ente pubblico garantisce, inoltre, una gestione corretta e trasparente della CER e costituisce un elemento di fiducia indispensabile per coloro che intendono aderire della comunità, promuovendo un corretto equilibrio tra energia prodotta e consumata, risparmiando sulla spesa pubblica destinata all'energia e consentendo anche un beneficio fiscale ai cittadini e alle aziende.

L'associazione viene promossa dal comune nella persona del sindaco o di un assessore, delegati dal Consiglio Comunale che approva, con apposita delibera, le bozze di atto costitutivo e statuto. ANPCI, attraverso la sua società interamente controllata, ANPCI Servizi srl, supporta gratuitamente i comuni nel percorso giuridico-amministrativo fino alla costituzione formale. Partecipa, se richiesto, come secondo socio fondatore della CER all'atto costitutivo.

Il primo presidente provvisorio è il sindaco e il ruolo di vicepresidente viene assunto dal rappresentante di ANPCI.

Il primo consiglio direttivo si riserva un periodo di 60-120 giorni per la promozione della CER prima della convocazione della prima assemblea generale.

Il percorso procede parallelamente su più binari tramite:

- L'analisi del territorio: popolazione, realtà produttive e di servizio, immobili, redditi;
- L'analisi degli impianti di produzione esistenti;
- La valutazione della dimensione attesa della CER;
- L'equilibrio atteso della composizione dei soci per l'ottimizzazione dei consumi e della produzione.

Il sindaco o l'amministratore incaricato incontra in primo luogo le aziende che possono

entrare come soci consumatori per assorbire nell'arco di tempo più veloce possibile la produzione degli impianti dei soci CER.

Il Consiglio Direttivo della CER predispone il regolamento, adattando gli articoli previsti nel regolamento base, alla dimensione e composizione della CER, alla specifica tipologia di soci e del territorio.

Successivamente si propone alle famiglie e alle aziende una manifestazione di interesse per promuovere l'adesione dei soci alla CER.

Possono essere previste assemblee pubbliche ed altre iniziative di promozione, finalizzate ad allargare la partecipazione secondo le linee di equilibrio risultate dall'analisi.

Al termine del periodo, sopra citato, si accolgono i soci nella CER, che accettano e sottoscrivono lo statuto e il primo regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Successivamente si convoca l'assemblea dei soci che nomina le nuove cariche direttive.

Nel modello proposto, la CER non prevede incarichi remunerati.

La CER può prevedere investimenti collettivi, ma preferibilmente non effettua investimenti e non contrae debito.

Ciò a tutela di una maggiore semplicità nel percorso di uscita dei soci dalla CER.

La CER viene costituita inizialmente da due membri, l'ANPCI e dal soggetto responsabile della CER (sia esso un privato o l'amministrazione pubblica). La CER sigla un accordo con ANPCI Servizi, per la gestione di tutte le attività tecnico amministrative della CER. ANPCI Servizi a sua volta potrà avvalersi per la gestione tecnica della CER di collaboratori e professionisti che si occuperanno dei calcoli per la redistribuzione dei proventi in seno alla comunità. ANPCI Servizi si occuperà anche della vendita collettiva di tutta l'energia prodotta dagli impianti di produzione visto che nel regolamento della CER è previsto che per questa attività i soci diano mandato alle CER stessa di esplorare il mercato per trovare i migliori prezzi di vendita.

La CER e ANPCI Servizi si adopereranno anche per segnalare ai soci potenziali installatori, manutentori e finanziatori per la realizzazione e la gestione degli impianti di produzione.

La CER potrebbe prospetticamente giocare un ruolo fondamentale nell'offerta di servizi avanzati ai soci come del resto giocare un ruolo fondamentale nell'approvvigionamento e vendita dell'energia per i membri della comunità.

Schema funzionale dell'iniziativa



ITER AMMINISTRATIVO PER LA COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' ENERGETICA PROMOSSA DAL COMUNE

DELIBERA DI GIUNTA *FACOLTATIVA

Che inizia la discussione e conferisce mandato al sindaco e/o assessore o consigliere di valutare la costituzione di una COMUNITA' ENERGETICA

DELIBERA DI CONSIGLIO *FACOLTATIVA

Che inizia la discussione e conferisce mandato al sindaco e/o assessore o consigliere di valutare la costituzione di una COMUNITA' ENERGETICA

INDIVIDUAZIONE DEL SECONDO SOGGETTO PER LA COSTITUZIONE ANPCI SERVIZI supporta gratuitamente tutto l'iter amministrativo

INDIVIDUAZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE CHE EFFETTUERA' LA CONVALIDA DELL'ATTO E DELLE FIRME

SEGRETARIO COMUNALE / NOTAIO

DEFINIZIONE DELLA BOZZA DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE CONFERISCE AL SINDACO IL MANDATO DI COSTITUIRE LA COMUNITA' ENERGETICA E APPROVA LA BOZZA DI STATUTO E ATTO COSTITUTIVO

COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' ENERGETICA: Approvazione dello Statuto nomina del presidente pro-tempore e del primo Consiglio Direttivo

REGISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE presso l'Ufficio del registro dell'Agenzia delle Entrate (Se l'atto è firmato digitalmente meglio)

RICHIESTA DEL CODICE FISCALE all'Agenzia delle Entrate: codice Ateco 949910

Figura 2: schema di costituzione di una CER.

Una volta registrata e attribuito il codice fiscale, la CER è operativa.

Tipologia degli associati: produttori, prosumer e consumatori e loro adesione alla CER

La partecipazione all'associazione è aperta, volontaria e può avvenire secondo tre assetti individuati come segue:

- Socio consumatore: non effettua investimenti, ma partecipa alla collettività come utilizzatore/cliente finale ed eventualmente mette a disposizione i propri spazi (ad esempio la copertura del lastrico solare o altro spazio idoneo), consentendo alla comunità di beneficiare degli incentivi erogati dal GSE.
- Socio produttore: partecipa agli investimenti ottenendo una remunerazione sul capitale impiegato, secondo una logica di gestione del patrimonio mobiliare/risparmio.
- Socio produttore e consumatore ("Prosumer"): partecipa agli investimenti ottenendo una remunerazione del capitale impiegato, secondo una logica di gestione del patrimonio mobiliare/risparmio, oltre a tutti i vantaggi offerti dalla CER ai propri soci.

La produzione di energia elettrica avviene esclusivamente attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili che possono essere detenuti a diverso titolo dai singoli soci o dalla CER, a condizione che il titolo non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità.

Per contrastare la povertà energetica e garantire un tenore di vita dignitoso alle famiglie in difficoltà, la CER promuove l'adesione di soci consumatori segnalati al Consiglio Direttivo dall'Amministrazione comunale e/o da altre istituzioni e associazioni operanti sul territorio. La partecipazione all' associazione è libera.

Per aderire all'associazione è necessario compilare la scheda di adesione da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo, il quale, verificati i requisiti previsti dallo Statuto sociale, dovrà deliberare entro 30 giorni, dandone comunicazione scritta all'interessato.

L'eventuale rifiuto deve essere motivato. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso l'appello dinnanzi all'assemblea dei soci che delibera in merito.

L'ammissione si intende perfezionata con il versamento della quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ogni anno.

Diritti e doveri dei soci

Il Socio ha diritto a:

- condividere i benefici provenienti dalla partecipazione alla CER;
- partecipare all'eventuale gruppo di acquisto collettivo promosso dalla CER;
- affidare alla CER o a partners da essa individuati, il supporto per la progettazione, l'installazione e il finanziamento degli impianti;
- affidare alla CER o a partners da essa individuati, il supporto amministrativo per le pratiche di autorizzazione, i rapporti con GSE e con gli altri enti, il supporto tecnico-manutentivo e ogni altro servizio promosso dalla CER;
- partecipare a tutti gli eventi promossi dalla Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo:
- proporre al Consiglio Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo Statuto della CER.

Il socio ha il dovere di:

- consentire a cura della CER, ma a spese proprie, la misurazione istantanea dei propri impianti di produzione e di consumo energetico;
- conferire mandato alla CER per la scelta del contraente per cessione dell'energia immessa in rete, al fine di garantire omogeneità tra i soci per la ripartizione dei benefici. Il mandato è conferito per tutto il periodo di partecipazione alla CER;
- consentire il trattamento dei dati raccolti in funzione delle esigenze della CER.

Il Socio può mettere a disposizione i propri impianti di energia rinnovabile o i propri spazi (esempio lastrico solare o altro spazio limitrofo) consentendo alla CER di condividere l'energia prodotta o realizzare impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili.

La possibilità di inserire nella CER un impianto fotovoltaico sulle pertinenze dei soci non è automatica, ma è subordinata ad uno studio di fattibilità finalizzato a valutare che l'impianto non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità, oltre agli aspetti tecnici, produttivi ed economici.

RECESSO DALLA CER

Ogni associato, in qualsiasi momento, può inoltrare comunicazione di recesso.

Il recesso va comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo tramite lettera raccomandata A/R, via PEC oppure per posta elettronica con ricevuta di consegna.

Il recesso non dà diritto al rimborso delle quote, dei contributi a qualsiasi titolo versati, né di eventuali versamenti spontanei effettuati in esecuzione di specifici investimenti sostenuti.

Il socio che recede non può vantare diritti sul patrimonio sociale.

In caso di esclusione o di decesso del socio le somme da restituire saranno stabilite in modo equo e proporzionato dal Consiglio Direttivo in apposita seduta da tenersi entro mesi sei dalla comunicazione del decesso o dell'esclusione.

In caso di recesso, qualora ciò comporti la perdita di impianti strategici o comprometta gravemente gli obiettivi della comunità, il Consiglio Direttivo si riserva di sospendere gli effetti del recesso per il tempo necessario a individuare una soluzione sostenibile.

Principi di remunerazione per i soci

Il valore della quota dei soci da prendere in considerazione ai fini del computo delle maggioranze per la costituzione dell'assemblea e la validità delle delibere è costituito dalla media della partecipazione tra:

- a) la capacità teorica di produzione di energia rinnovabile installata;
- b) l'energia realmente prodotta;
- c) l'energia effettivamente consumata.

Le quote sono stabilite proporzionalmente in base alle rilevazioni dell'ultimo esercizio solare, effettuate attraverso gli strumenti previsti dal regolamento.

Le quote sono ricalcolate per ogni esercizio solare concluso, in occasione della convocazione della assemblea ordinaria.

In prima attribuzione le quote sono stabilite rispetto alla sola capacità teorica di produzione calcolate fino alla chiusura del primo esercizio solare.

Le quote vengono ripartite come segue:

• 200 millesimi tra i soci fondatori in parti uguali.

La restante quota di 800 millesimi viene ripartita come segue:

• 300 millesimi proporzionalmente tra i soci "dominanti". Per socio dominante si intende il socio che singolarmente raggiunge o supera il 30% della quota base di cui ai precedenti punti a),b) e c).

La restante quota pari a 500 millesimi viene ripartita in fasce tra i soci rimanenti con i seguenti criteri:

- a) il socio della prima fascia non può detenere una quota superiore al 90% della quota minima del socio dominante.
- b) Il socio della seconda fascia non può detenere una quota superiore al 90% del socio della prima fascia.
- c) Il socio delle fasce successive non può detenere una quota superiore al 90% del socio della fascia precedente, fino alla attribuzione di tutti i millesimi.

I proventi della CER derivano dalla tariffa incentivante del GSE, dalla vendita dell'energia immessa in rete ceduta al GSE o agli operatori di rete, da altre attività commerciali o da contributi di enti pubblici o privati.

I proventi sono utilizzati a copertura di:

- · costi di gestione;
- remunerazione dei produttori per gli impianti dati in utilizzo alla comunità;
- canoni per la realizzazione degli impianti di produzione da parte di produttori terzi o remunerazione degli investimenti.

Costi di gestione

I costi per la gestione della CER sono autorizzati da Consiglio Direttivo e sottoposti annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Remunerazione dei produttori

Su mandato dei soci produttori, per garantire un bilanciamento delle condizioni di adesione alla CER favorendo tutti i soci, la CER individuerà un operatore di mercato con il quale fissare un prezzo di acquisto dell'energia immessa in rete che sarà riconosciuto direttamente al singolo produttore, sotto forma di canone variabile, in base alla tabella di seguito riportata, per aver dato in concessione l'impianto alla Comunità.

Periodicamente il Consiglio Direttivo, per consentire un congruo tempo di ammortamento degli investimenti, con apposita delibera, fisserà una soglia minima ed una massima (intervallo 0,02 €) che stabiliranno le condizioni del canone in relazione ai costi di installazione degli impianti al momento dell'ingresso nella sfera della comunità. Tali soglie sono da ritenersi fisse per tutto il tempo in cui l'impianto rimarrà nella disponibilità della CER.

La valorizzazione del kWh per produttori e consumatori, a seguito della variazione dei prezzi di mercato dell'energia immessa in rete, sono riportate nella seguente tabella:

La fiscalità della CER come associazione no profit

Trattamento fiscale delle somme corrisposte dal GSE alle comunità energetiche

La disciplina vigente a livello nazionale in materia di CER trova il suo fondamento nella disciplina comunitaria.

Sotto il profilo fiscale, Iva, Imposte Dirette ed Accise sono state oggetto di analisi da parte della Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021 e la risposta all'interpello n. 37/2022 del 20 gennaio 2022.

Profili IVA

In via preliminare va segnalato che la funzione delle somme corrisposte dal GSE alle comunità energetiche (cd. Tariffa premio incentivante) è quella di incentivare l'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta all'interno della configurazione senza quindi la cessione all'esterno dell'energia. La "Tariffa premio incentivante" viene assimilata ad un contributo a fondo perduto. Trattasi pertanto di un mero flusso di denaro fuori del campo IVA ex art. 2 comma 3 lett. A) D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. Considerazioni diverse valgono per il "Corrispettivo" derivante dalla cessione dell'energia prodotta in eccesso a quella autoconsumata (cd. Ritiro dedicato e/o scambio sul posto). In linea generale, detta operazione è da considerarsi rilevante ai fini IVA con tutto quello che ne consegue per i soggetti titolari di partita IVA.

Imposte Dirette

La forma giuridica delle CER e la qualifica del soggetto percettore/referente assume rilevanza in materia di Imposte Dirette.

Nel caso in cui il soggetto referente non svolga attività di impresa, arte o professione, la tariffa premio non assume rilevanza ai fini reddituali.

Il corrispettivo per la vendita di energia elettrica è considerato provento di attività commerciale non abituale e pertanto è tassato come "Reddito diverso" ex art. 67 comma 1 lett. I) del TUIR.

Accise

In linea generale l'energia elettrica è sottoposta ad accise al momento della fornitura o del consumo ad uso proprio.

La direttiva comunitaria RED II non richiama espressamente le accise ma il legislatore italiano, recependo i principi della direttiva, ha introdotto alcune agevolazioni sulle imposte indirette conseguenti alla vendita di energia elettrica.

In particolare, ha esonerato dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati

da fonti di energia rinnovabili con potenza non superiore a 20 Kw (cfr. art. 52, c2, lett.a) TUA.

È esente dall'accisa anche l'energia prodotta con impianti FER, con potenza superiore a 20 Kw, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali diversi dalle abitazioni.

Riferimenti normativi

Risoluzione n. 18/E del 12.03.2021 Agenzia delle Entrate Interpello – Risposta n. 37/2022 del 20.01.2022 Agenzia delle Entrate D.P.R. 633/1972 (IVA) D.P.R. 917/1986 (TUIR) D. LGS. 504/1995 (TUA)

Dimensioni e composizione della CER

Territorio

Il numero totale di soci, tra produttori e consumatori, è difficilmente ipotizzabile ma il territorio, valutato nel suo insieme, è decisamente interessante.

Il comune di Pontoglio si estende su una superficie importante: 11 km quadrati, con una altitudine media di 148, una altitudine minima di 131 e massima di 164 metri s.l.m.

Nel 2021 la densità della popolazione è di 627,45 abitanti per kmq. Nel 1988 era di 549,18 abitanti per kmq.

Il territorio si presta sicuramente all'installazione di impianti fotovoltaici, ma in parte potrebbero dare il proprio apporto anche le altre fonti di energia rinnovabili.

Certamente un corretto bilanciamento delle fonti di energia rinnovabile potrebbe soddisfare completamente la richiesta energetica di tutte le famiglie e le imprese presenti sul territorio.

Popolazione

Il comune di Pontoglio ha perso circa lo 0,1% dei propri residenti negli ultimi 10 anni.

Andamento demografico generale

						Saldo			Saldo	
<u> Anno</u>	Residenti	Maschi	Femmine	Nati	<u> Morti</u>	naturale	Iscritti	Cancellati	migratorio	Variazione
2011	6.909	3.461	3.448	78	48	30	240	201	39	69
2012	6.905	3.449	3.456	72	59	13	201	218	-17	-4
2013	6.971	3.481	3.490	74	55	19	235	188	47	66
2014	6.981	3.472	3.509	73	53	20	189	199	-10	10
2015	6.935	3.441	3.494	69	50	19	180	245	-65	-46
2016	6.917	3.448	3.469	59	46	13	140	171	-31	-18
2017	6.887	3.454	3.433	73	62	11	177	218	-41	-30
2018	6.880	3.451	3.429	48	68	-20	209	196	13	-7
2019	6.947	3.475	3.472	50	71	-21	297	229	68	47
2020	6.872	3.428	3.444	52	93	-41	203	158	45	4
2021	6.902	3.459	3.443	44	53	-9	244	219	25	16

COMPONENTI FAMIGLIE AL CENSIMENTO

uno	due	tre	quattro	cinque	sei o più	totale
650	734	566	511	132	55	2648

Il saldo naturale è costantemente negativo negli ultimi quattro anni con una differenza di circa - 9 unità tra nati e morti nell'anno.

Invece il saldo migratorio è positivo negli ultimi qualttro anni.

Densità abitativa

Anno	Residenti	Superficie in kmq	Densità
1988	6.041	11,00	549,18
1989	6.082	11,00	552,91
1990	6.139	11,00	558,09
1991	6.137	11,00	557,91
1992	6.176	11,00	561,45
1993	6.188	11,00	562,55
1994	6.172	11,00	561,09
1995	6.185	11,00	562,27
1996	6.214	11,00	564,91
1997	6.298	11,00	572,55
1998	6.364	11,00	578,55
1999	6.340	11,00	576,36
2000	6.330	11,00	575,45
2001	6.343	11,00	576,64
2002	6.393	11,00	581,18
2003	6.376	11,00	579,64
2004	6.419	11,00	583,55
2005	6.435	11,00	585,00
2006	6.497	11,00	590,64
2007	6.574	11,00	597,64
2008	6.807	11,00	618,82
2009	6.772	11,00	615,64
2010	6.840	11,00	621,82
2011	6.909	11,00	628,09
2012	6.905	11,00	627,73
2013	6.971	11,00	633,73
2014	6.981	11,00	634,64
2015	6.935	11,00	630,45
2016	6.917	11,00	628,82
2017	6.887	11,00	626,09
2018	6.880	11,00	625,45
2019	6.947	11,00	631,55
2020	6.872	11,00	624,73
2021	6.902	11,00	627,45
		-	_

Famiglie e convivenze

Anno	Residenti	Famiglie	Convivenze	Residenti in famiglia	Residenti in convivenza	Componenti medi per famiglia
2002	6.393	-	-	-	-	-
2003	6.376	2.398	1	6.374	2	2,66
2004	6.419	2.446	1	6.396	23	2,61
2005	6.435	2.493	1	6.414	21	2,57
2006	6.497	2.572	1	6.476	21	2,52
2007	6.574	2.618	1	6.555	19	2,50
2008	6.807	2.695	1	6.789	18	2,52
2009	6.772	2.711	1	6.755	17	2,49
2010	6.840	2.719	1	6.828	12	2,51
2011	6.909	2.733	1	6.888	21	2,52
2012	6.905	2.744	1	6.888	17	2,51
2013	6.971	2.696	1	6.952	19	2,58
2014	6.981	2.690	1	6.960	21	2,59
2015	6.935	2.677	1	6.913	22	2,58
2016	6.917	2.681	1	6.894	23	2,57
2017	6.887	2.680	1	6.861	26	2,56
2018	6.880	2.720	1	6.854	26	2,52
2019	6.947	2.719	1	6.921	26	2,55
2020	6.872	-	1	6.854	18	-
2021	6.902	-	1	6.883	19	-

Popolazione per fasce d'età

Un dato importante è relativo alla composizione per fasce d'età della popolazione, evidenziata nella seguente tabella:

Anno 2021

Fascia d'età	Maschi	di cui stranieri	Femmine	di cui stranieri	Totale	di cui stranieri
Da 0 a 2 anni	85	29	65	25	150	54
Da 3 a 5 anni	99	31	104	34	203	65
Da 6 a 10 anni	173	46	185	61	358	107
Da 11 a 13 anni	126	33	127	40	253	73
Da 14 a 18 anni	215	53	189	35	404	88
Da 19 a 29 anni	442	87	385	77	827	164
Da 30 a 64 anni	1699	298	1553	259	3252	557
Da 65 a 74 anni	335	7	387	16	722	23
Da 75 a 84 anni	232	2	300	2	532	4
Oltre 84 anni	53	2	148	2	201	4
Totale	3459	588	3443	551	6902	1139

Come si può notare dalla tabella, i giovani con meno di 18 sono 1.368 abitanti pari al 19,82% della popolazione, mentre gli over 65 sono 1.455 pari al 21,08%.

L'invecchiamento della popolazione si ripercuote sulla composizione e sulla dinamicità delle attività sociali e imprenditoriali in modo negativo.

Ciò comporta diverse conseguenze, tra cui una diminuzione del reddito pro-capite, proveniente in gran parte dalle pensioni, un relativo congelamento delle attività immobiliari, per mancanza di prospettive di ristrutturazione e riutilizzo delle proprietà.

Reddito della popolazione

Anno	Residenti	Contribuenti	Contrib. / Resid.	Reddito dichiarato	Reddito procapite	Reddito medio
2000	6.330	4.251	67,2%	58.119.432	9.181,58	13.671,94
2001	6.343	4.306	67,9%	61.015.592	9.619,36	14.169,90
2002	6.393	4.402	68,9%	62.680.214	9.804,51	14.239,03
2003	6.376	4.621	72,5%	66.532.567	10.434,84	14.397,87
2004	6.419	4.578	71,3%	69.660.113	10.852,18	15.216,28
2005	6.435	4.512	70,1%	71.587.805	11.124,76	15.866,09
2006	6.497	4.516	69,5%	75.294.418	11.589,11	16.672,81
2007	6.574	4.678	71,2%	79.782.258	12.136,03	17.054,78
2008	6.807	4.768	70,0%	81.882.690	12.029,19	17.173,38
2009	6.772	4.764	70,3%	79.273.676	11.706,1	16.640,15
2010	6.840	4.757	69,5%	80.165.362	11.720,08	16.852,08
2011	6.909	4.704	68,1%	82.161.331	11.891,93	17.466,27
2012	6.905	4.685	67,8%	81.992.556	11.874,37	17.501,08
2013	6.971	4.579	65,7%	82.254.072	11.799,47	17.963,33
2014	6.981	4.610	66,0%	82.765.625	11.855,84	17.953,50
2015	6.935	4.569	65,9%	85.110.379	12.272,59	18.627,79
2016	6.917	4.596	66,4%	86.634.764	12.524,9	18.850,04
2017	6.887	4.640	67,4%	87.248.734	12.668,61	18.803,61
2018	6.880	4.728	68,7%	92.009.677	13.373,5	19.460,59
2019	6.947	4.783	68,8%	93.695.160	13.487,14	19.589,20
2020	6.872	4.674	68,0%	91.083.614	13.254,31	19.487,29

Dettaglio per fasce di reddito

Nell'anno 2000 il totale del reddito ammontava a 58.119.432 euro con 4.251 contribuenti su 6.330 residenti.

Nell'anno 2020 il totale del reddito ammontava a 91.083.614 euro con 4.674 contribuenti su 6.872 residenti.

Il reddito pro-capite è cresciuto da 9.181,58 euro del 2000 a 13.254,31 euro del 2020.

Di seguito una tabella con la fascia di reddito dei residenti.

Anno 2020

Descrizione	Ammontare	Numero percettori	Ammontare medio	Quota ammontare	Quota frequenza
Reddito negativo o nullo	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
Reddito 0-10000 euro	5.740.007,00	1.256	4.570,069	6,30%	26,87%
Reddito 10000-15000 euro	8.045.785,00	641	12.551,927	8,83%	13,71%
Reddito 15000-26000 euro	36.512.435,00	1.799	20.295,962	40,09%	38,49%
Reddito 26000-55000 euro	28.775.032,00	858	33.537,333	31,59%	18,36%
Reddito 55000-75000 euro	3.570.435,00	56	63.757,756	3,92%	1,20%
Reddito 75000-120000 euro	3.740.066,00	41	91.221,10	4,11%	0,88%
Reddito oltre 120000 euro	4.699.854,00	23	204.341,389	5,16%	0,49%
Totale	91.083.614,00				

Tipologia di reddito

Di seguito una tabella con la provenienza del reddito dei residenti.

Anno 2020

Descrizione	Ammontare	Numero Ammontare percettori medio		Quota ammontare
Reddito da lavoro dipendente	53.651.189,00	2.785	19.264,341	60,29%
Reddito da pensione	25.108.974,00	1.595	15.742,303	28,22%
Reddito da partecipazione	2.668.204,00	230	11.600,882	3,00%
Reddito da lavoro autonomo	2.506.718,00	34	73.726,978	2,82%
Reddito da regime semplificato imprenditore	2.419.645,00	103	23.491,676	2,72%
Reddito da fabbricati	1.781.169,00	1.926	924,802	2,00%
Reddito da imprenditore	849.436,00	21	40.449,314	0,95%
Totale	88.985.335,00			

Immobili

Gli immobili registrati in catasto sono riassunti nella seguente tabella:

Categoria	Numero	Rendita totale	Quota	Quota rendita
Abitazioni	3114	1.224.421,75	48,13%	42,06%
Pertinenze	2512	140.086,547	38,83%	4,81%
Artigianale-Industriale	188	964.966,375	2,91%	33,15%
Terziario	199	196.651,406	3,08%	6,76%
Servizi	12	14.443,91	0,19%	0,50%
Istituzionali	11	81.817,594	0,18%	2,81%
Fabbricati Rurali	79	288.749,312	1,23%	9,92%
Altro	351	0,00	5,43%	0,00%
Non definito	4	0,00	0,07%	0,00%
Totale	6470	2.911.136,895	100%	100%

Le abitazioni sono maggiori rispetto alle famiglie residenti.

Possiamo rilevate una importante superficie degli immobili pubblici e artigianali.

La superficie degli immobili industriali e agricoli non si può rilevare dai dati catastali.

Tuttavia, le rendite catastali portano a ipotizzare superfici molto interessanti. L'utilizzo delle superfici dei tetti dei capannoni industriali consente, anche se abbandonati di non usare troppa superficie di terreni. Inoltre, gli immobili agricoli possono significare un grande apporto alla possibilità di installare impianti fotovoltaici.

Attività produttive

Dai dati della Camera di Commercio possiamo individuare il numero di imprese e di addetti, riportato nella seguente tabella:

IMPRESE SUL TERRITORIO

descr	izione	unità locali	addetti
С	attività manifatturiere	55	572,67
F	costruzioni	91	417,67
G	commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	85	230,84
Н	trasporto e magazzinaggio	5	15,69
I	attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	26	105,29
J	servizi di informazione e comunicazione	13	56,71
K	attività finanziarie e assicurative	15	23,98
L	attività immobiliari	36	55,49
М	attività professionali, scientifiche e tecniche	59	84,33
N	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	13	58,44
Q	sanità e assistenza sociale	24	29,53
R	attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2	4,46
S	altre attività di servizi	24	38,87
0010	TOTALE	448	1.693,97

Le dinamiche del comune di Pontoglio sono simili a quelle che investono i piccoli comuni, dove la mancanza di opportunità porta i giovani a cercare lavoro altrove e nei centri maggiori.

La recente pandemia e la trasformazione del lavoro in questi ultimi due anni hanno aperto nuove prospettive.

La possibilità di avere energia a costi inferiori, sul proprio territorio, può riattivare un tessuto sociale e produttivo che si sta perdendo.

Il consumo stimato di energia per le famiglie è approssimativamente di 8 Gwh/anno.

Per le imprese, fatto salva una puntuale verifica dei consumi con le bollette che si potranno raccogliere, potrebbe avvicinarsi ai 8 Gwh/anno.

L'obiettivo è quello di costituire una CER con una taglia di circa di 5,4 Mwp, che possa coprire circa un terzo dei fabbisogni. E' importante trovare, e mantenere, un corretto equilibrio tra i consumi delle famiglie e quello delle attività produttive.

Indicativamente il tempo necessario per raggiungere la dimensione indicata è ipotizzabile in 24 -30 mesi.

Alla base del modello di CER qui decritto c'è la volontà di non realizzare impianti di produzione in seno alla comunità stessa che invece si prefigge l'obiettivo di agire come contenitore e gestore dei flussi di energia prodotti e consumati all'interno della CER stessa.

La CER potrà individuare società e fondi di investimento da proporre ai soci, sia famiglie che imprese piccole e medie.

Gli investitori individuati stipuleranno contratti direttamente con i soci, proponendo le condizioni contrattuali concordate con la CER.

Nel caso di cessione del diritto di superficie per la realizzazione di un impianto non interconnesso ad una utenza, dedicato solo alla produzione di energia, lo stesso, una volta realizzato verrà concesso in utilizzo alla CER.

La formula qui descritta permette quindi di avere una CER non capitalizzata, in cui i soci o l'investitore si impegnano direttamente sugli impianti di produzione che rimangono di proprietà dei soci. La CER può essere aperta all'ingresso anche di produttori indipendenti che potranno liberamente entrare nella CER con le modalità riportate nel regolamento della comunità.

Il modello descritto potrebbe generare sul territorio del comune di Pontoglio investimenti per circa 4 milioni di euro.

Vantaggi e rischi

Il rischio ad entrare in CER, sia per i soci produttori che per i soci consumatori, è pressoché nullo.

Nessuno dei vantaggi del singolo produttore o consumatore viene meno con l'ingresso nella CER.

I soci potranno invece beneficiare, oltre alla tariffa incentivante del GSE, anche dei vantaggi derivanti dalla vendita e dall'acquisto collettivo di energia, dal coordinamento e dalla promozione che la CER potrebbe garantire rispetto al finanziamento, all'installazione e alla manutenzione degli impianti.

Queste attività potrebbero anche generare lavoro sul territorio per giovani e nuove imprese.

Il modello proposto potrebbe significativamente aiutare a ridurre i costi energetici per le famiglie e le imprese anche senza tariffa incentivante, che, se attivata nel corso del 2023, potrebbe aiutare molto nella riduzione dei tempi di ammortamento del costo degli impianti.

Tuttavia, se non correttamente gestita, la CER potrebbe non produrre alcun vantaggio ulteriore per il singolo socio.

Le ipotesi fino a qui analizzate hanno come ipotesi alcuni fattori determinanti per ottenere il miglior risultato desiderato.

Di seguito, quindi, vengono riportati i fattori da tenere attenzionati:

Percentuale di energia autoconsumata dalla CER

Questo aspetto è legato al numero di consumatori presenti all'interno della comunità e alla loro profilazione. E' quindi molto importante dimensionare bene il volume della CER tendendo a rendere la produzione, comunque, sempre minore del fabbisogno dei consumatori afferenti ad essa.

L'impatto di questo parametro è irrilevante per prezzi dell'energia al di sopra della soglia P1 ma diventa determinante nel caso di prezzi bassi dell'energia per il mantenimento del ritorno di investimento fissato.

Percentuale di energia autoconsumata dai Prosumer

In questo caso sia la quantità di energia che il prezzo offerti al prosumer impattano direttamente sul ritorno dell'investimento che beneficia positivamente di questo aspetto. La CER, tra le sue funzioni, dovrà prestare molta attenzione al bilanciamento dei consumi rispetto alla produzione.

Ogni kilowattora prodotto dovrebbe essere utilizzato all'interno del perimetro della CER per massimizzare il gettito della tariffa incentivante.

Prezzo di vendita dell'energia

Questo aspetto, naturalmente, influisce su tutti gli impianti. La desensibilizzazione da questo fattore è legata al corretto funzionamento della CER come sopra evidenziato.

Tenuta organizzativa della CER

E 'uno degli aspetti fondamentali che può essere garantito dalla presenza di ANPCI Servizi che gestisce le attività delle comunità in coordinamento con le altre CER che si stanno costituendo. Bisogna comunque considerare che anche una eventuale collasso della CER riporta l'iniziativa a autoconsumo dell'energia o a vendita pura, garantendo comunque l'ammortamento degli impianti a fonte rinnovabile.

Quadro normativo

La normativa di riferimento delle Comunità Energia Rinnovabile (CER) trova il suo fondamento principale nella Direttiva dell'Unione Europea 2018/2001.

• Dopo una prima applicazione, parziale e sperimentale, introdotta con il decreto milleproroghe Legge 8/2020 nel 2020 dallo Stato italiano, sono seguite una serie di norme e di deliberazioni attuative, sino al recepimento integrale della direttiva comunitaria con il d.lgs. 199/2021.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. avrebbero dovute essere emanati i decreti attuativi e le direttive di ARERA e GSE.

Ad oggi, purtroppo, nonostante siano più volte stati annunciati, non sono ancora state emanate le direttive per rendere applicabili le nuove norme ed in particolare le disposizioni relative alla possibilità di connessione da parti degli aderenti alla CER alla cabina primaria anziché alla cabina di media-bassa tensione e all'aumento della potenza installabile per singolo impianto da 200 kwp a 1MWp.

Si riportano di seguito gli estremi della normativa di riferimento:

Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio

11 dicembre 2018 - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Decreto-legge del 30/12/2019 n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (decreto Milleproroghe 2020). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 Articolo 42 bis Art. 42-bis Autoconsumo da fonti rinnovabili Articolo 42 bis - Art. 42-bis Autoconsumo da fonti rinnovabili, in vigore dal 01/03/2020

Deliberazione ARERA 4 agosto 2020 318/2020/R/EEL

Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile

Allegato A) delibera 318 di ARERA

Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile

Decreto Ministeriale 16 settembre 2020

Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti

rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in vigore dal 15 dicembre 2021.



CER COMUNE DI PONTOGLIO (BS) Sintesi progetto



Kwp da installare:	5.400	Prod. kwh/kwp:	1.100	Produzione	kwh:	5.940.000
Costo installazione kwp:	800,00			Costo impia	into:	4.320.000,00
Percentuale scambio:	60,00%	Tariffa incent.:	0,110	Incentivo:		392.040,00
Codice ISTAT:	103017150		Superficie kmq:		11	
Popolazione 31/12/2021:	6.902		Densità abit/kmo	q:	627,45	
Famiglie:	2.719		Componenti Me	di:	2,54	
Addetti:	1.693,97		Addetti/Famiglie):	0,62	
Reddito totale:	91.083.614,	00	Reddito pro cap	ite:	13.196,7	0

COMPONENTI FAMIGLIE AL CENSIMENTO

uno	due	tre	quattro	cinque	sei o più	totale
650	734	566	511	132	55	2648

IMPRESE SUL TERRITORIO

descri	zione	unità locali	addetti
С	attività manifatturiere	55	572,67
F	costruzioni	91	417,67
G	commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	85	230,84
Н	trasporto e magazzinaggio	5	15,69
I	attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	26	105,29
J	servizi di informazione e comunicazione	13	56,71
K	attività finanziarie e assicurative	15	23,98
L	attività immobiliari	36	55,49
М	attività professionali, scientifiche e tecniche	59	84,33
N	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	13	58,44
Q	sanità e assistenza sociale	24	29,53
R	attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2	4,46
S	altre attività di servizi	24	38,87
0010	TOTALE	448	1.693,97